

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Via Confienza n. 10 10121 Torino

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA – EMERGENZA COVID-19 - PER LA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - **CIG n. Z8130FD926**

Art. 1 - Ambito applicativo

Il presente documento ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate ed è relativo all'affidamento di un intervento di sanificazione straordinaria dei locali della sede del Tribunale Amministrativo del Piemonte, con sede in via Confienza n. 10, in attuazione delle misure contenitive del contagio SARS –CoV-2, attraverso procedure di pulizia e sanificazione in ambiente chiuso.

Le clausole inserite nel presente documento integrano, per quanto si attiene agli interventi di pulizia/sanificazione, in attuazione delle misure sopra indicate, le disposizioni contenute nel Capitolato d'appalto per l'affidamento del "Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 24 maggio 2012 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene." e D.M. 24 maggio 2016 "incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture" – per anni tre CIG n. 86033973CD" da svolgersi presso i locali sede del T.A.R. per il Piemonte, per il triennio 2021-24, affidato a seguito di espletamento della T.D. sul Mepa n. 1592222/2021, giusta aggiudicazione definitiva con DSG n. 26 del 03/03/2021

La ditta affidataria dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di seguito indicato come "Amministrazione" o "committenza" il presente Foglio patti e condizioni.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il regolamento di attuazione del Codice dei contratti DPR 207/2010, per quanto ancora vigente;
- la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Per la fattispecie, trovano applicazione i provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria, nello specifico:

- D.L. n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materi a di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successivi DPCM governativi, nell'ambito dell'attuazione delle misure di contenimento della crisi epidemiologica previsti dal protocollo di intesa del 06/10/2020, sottoscritto dalle OO.SS. e l'Amministrazione, atti a scongiurare interruzioni di servizio nelle sedi dei Tribunali amministrativi.

La ditta affidataria dovrà operare nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio, nonché la normativa in materia di previdenza e sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori.

Art. 3 – Oggetto del servizio

Oggetto del presente affidamento sono gli interventi di sanificazione dei locali del Tar Piemonte, da effettuarsi solo nel caso di sospetta presenza di contagio da Coronavirus SARS-CO-2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 64) del D.L. n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, nella sede di via Confienza n. 10 del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, da effettuarsi nell'anno 2021. Le procedure di sanificazione in ambiente chiuso da affidare sono in adempimento della normativa ed alle indicazioni relative all'attuazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 contenute nelle disposizioni del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Art. 4 - Durata e adempimenti contrattuali

Il singolo intervento di sanificazione dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla richiesta da parte della Committenza.

Il servizio dovrà essere condotto nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche ed economiche, contenute nel preventivo del 26/02/2021 confermato in data 15/03/2021 (prot. n. 713 del 16/03/2021) e secondo le prescrizioni giuridiche contenute nel contratto principale, contenute nel Capitolato tecnico prestazionale, di cui all'affidamento con la T.D. sul Mepa n. 1592222/2021, giusto DSG n. 24 del 24/02/2021.

L'intervento è ricompreso nel complesso delle operazioni di sanificazione, nel rispetto del documento del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato il 14 marzo 2020, in tema di pulizia e sanificazione.

Art.5 – Importo contrattuale

L'importo dei singoli, eventuali, interventi in argomento, ammonta a € 350,00 al netto di Iva comprensiva di ogni spesa anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria (costo del personale, compresi oneri della sicurezza, materiale di sanificazione), per una spesa complessiva di € 427,00 IVA di Legge compresa.

Rimane salva la possibilità per la committenza di poter risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno trenta giorni, senza che l'impresa affidataria possa richiedere alcuna indennità, forma di compenso, restituzione, risarcimento

Nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura, per la mancata richiesta di effettuazione di interventi di sanificazione

Art. 6 - Pagamenti

La fatturazione dell'intervento, da effettuare in modo separato rispetto al servizio principale, potrà essere emessa a conclusione della singola prestazione, previa acquisizione della relativa certificazione;

La ditta, in seguito all'assenso della committenza di cui al punto precedente, emetterà regolare fattura, che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza n. 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG, e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

A tal riguardo si comunica che il <u>Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente</u>:

codice IPA: LJ2NYQ.

Oggetto: Affidamento di un intervento di sanificazione straordinaria dei locali – emergenza Covid-19 – presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte anno 2021.

CIG n. Z8130FD926.

La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta)** dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.

L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente capitolato, all'atto della presentazione dell'offerta, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.

Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.

Viene inoltre espressamente convenuto che l'ente appaltante può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati o il rimborso spese a pagamento di penalità.

I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni in essere dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).

Fermo restando l'applicazione della risoluzione contrattuale nel caso di cui all'art. 6, comma 8, primo capoverso del citato D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per due volte consecutive), qualora l'Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i socilavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 30 (trenta) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fermo restando che in mancanza la committenza si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuta a sua inadempienza nel versamento retributivo e contributivo.

Art. 7 – Garanzie e responsabilità della ditta

Al servizio in oggetto del presente affidamento non si applica l'art. 103, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017, in quanto trattasi di prestazioni aggiuntive al contratto principale di modico importo e in sede di aggiudicazione l'operatore economico ha già presentato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria e certificazione di qualità UNI EN ISOO in corso di validità relative al contratto principale, la cui esecuzione già avvenuta supera l'importo dell'aggiudicazione attualmente affidata.

L'esonero dalla prestazione della garanzia è anche motivato dall'applicazione dell'art. 17) del Capitolato del contratto principale, che disciplina l'affidamento delle prestazioni aggiuntive.

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Impresa è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività. Si richiama quanto previsto nello specifico DUVRI.

Riguardo le specifiche prestazioni il servizio dovrà essere svolto in totale assenza degli operatori del Tar.

Art. 8 - Ulteriori clausole

L'assunzione dell'affidamento per la fornitura del servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.

Non è ammesso il subappalto.

Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettera d) punto 2.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dalla normativa di settore. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

La ditta affidataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente "Foglio patti e condizioni" a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti, e comunque nel rispetto pieno del contratto principale, come indicato all'art. 4) del presente Foglio patti e condizioni.

La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Per il Piano di Sicurezza adottato si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 15) del contratto principale. In materia di sicurezza, in relazione alla valutazione dei rischi da interferenza per le attività di pulizia/sanificazione, come previsto all'art. 26) del D.Lgs. n. 81/2006, si procede all'integrazione del D.U.V.R.I. relativo al contratto principale, con un documento aggiuntivo, che si allega al presente "Foglio Patti e Condizioni" per farne parte integrante e sostanziale, relativamente all'art. 7), comma 6, Servizio pulizia edifici – rischi interferenziali.

Per il servizio in oggetto non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze, in quanto considerati ricompresi tra i costi forfetari per la sicurezza, per la sicurezza calcolati nell'appalto principale in ragione di € 1.453,56 per il triennio.

Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.

L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di **assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto**, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o posta le deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Art. 9 – Inadempienze e risoluzione

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 10) del contratto principale, del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 10 - Penalità

Qualora dovessero rilevarsi delle inadempienze nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente patti e condizioni l'ente appaltante provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati, riservandosi l'applicazione delle penali come indicato all'art. 11) del contratto principale, per le infrazioni rilevate e contestate, in relazione alla gravità dei fatti accertati.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

Con la partecipazione alla gara la ditta partecipante accetta espressamente il trattamento dei dati personali per come sopra indicato, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità.

Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il titolare del trattamento dei dati è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nella persona del Presidente, o suo designato .

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, l'interessato ha il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento:
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.

I dati verranno conservati secondo le previsioni di conservazione dei documenti amministrativi.

Il presente atto si compone di sei pagine. Il medesimo deve essere restituito firmato digitalmente.

Visto si approva:		
L'impresa GRATTACASO S.R.L.		